## Verbale di Accordo Sindacale

## Ai sensi dell'Art. 2112 cod. civ. e dell'Art. 47 Legge 428 del 1990 – Trasferimento Ramo d'Azienda

Il giorno **19 Dicembre 2019** presso la sede **dell'ONBSI Nazionale in Roma - Via Dei Mille n. 56** sono convenuti:

Per la FSI Servizi Integrati s.r.ll il dott. Domenico Famà – HR Manager;
Per la FSI s.r.l. il dott. Domenico Famà – HR Manager;
Per la Filcams Cgil Nazionale Sergio Aliprandi ;
Per la Fisascat Cisl Nazionale Marco Demurtas :
Per la UilTraporti Uil Nazionale Lucia Silvestri.

**PREMESSO CHE**

1. La riunione odierna è stata convocata per esperire la procedura di cui all'Art. 47 delle Legge 428/90 attivata con comunicazione del 25 Novmbre 2019, relativa all'intenzione della Società FSI Servizi Intergrati s.r.l. con sede legale in Nova Milanese (MB) in via Assunta n.61 (la "*Conferente*") di trasferire il ramo d'azienda riguardante *Operations* espletata presso le sedi di Nova Milanese, Roma e Bologna con efficacia a far data dal 01 Gennaio 2020;
2. La *Conferente* ha dichiarato che beneficiaria del ramo d'azienda sopra individuato è la società FSI s.r.l. s.u. (la "*Conferitaria*" o "*Beneficiaria*");
3. La *Conferente* ha quindi illustrato alle parti oggi presenti i motivi alla base di detta decisione, nonché il fatto che il trasferimento in sé considerato non comporterà alcun effetto sui rapporti di lavoro con i dipendenti interessati dall'operazione;
4. Le predette società sottoscrivono il presente accordo per quanto di loro competenza.

Tutto ciò premesso, le parti in conformità a quanto previsto dall'Art. 47 delle Legge 428/90

**CONCORDANO**

quanto segue:

A. Le premesse e gli allegati (lettera di comunicazione dell'operazione) formano parte integrante del presente accordo.

B. La *Beneficiaria* si obbliga a proseguire i rapporti di lavoro con i dipendenti in forza presso le sedi oggetto del trasferimento alla data dell'atto di trasferimento del ramo d'azienda.

C. I dipendenti proseguiranno il proprio rapporto di lavoro con la *Beneficiaria* senza soluzione di continuità con l'applicazione del vigente CCNL per i dipendenti da Imprese Esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi, firmatari CGIL, UIL, CISL.

D. I dipendenti conserveranno nei confronti della *Beneficiaria* i diritti maturati dal rapporto di lavoro con la *Conferente* relativamente a trattamenti economici, normativi e retributivi in essere alla data di effettivo passaggio, comprese eventuali trattamenti individuali di maggior favore, con il mantenimento delle anzianità maturate e delle sedi lavorative, dei crediti maturati nel periodo precedente detto conferimento, compreso il T.F.R. Nonché delle eventuali agibilità sindacali, ove esistenti

E. Le disposizioni del presente accordo sono correlative ed inscindibili tra loro.

Le parti si danno atto di aver esperito la procedura in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto:
Roma, 19.12.2019

FSI Servizi Integrati srl

FSI srl

Filcams Cgil Nazionale

Fisascat Cisl Nazionale

UilTraporti Uil Nazionale